Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Giovedì, 26 agosto** | **Numero 202**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle opere comprese nella seconda zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, è prorogato fino al 16 agosto 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1150 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con il Regio decreto 16 dicembre 1888, numero 5860, serie 3ª, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 621, e successive sue modificazioni;

Ritenuto che per agevolare le operazioni di smobilitazione delle classi alle armi si manifesta la necessità di anticipare la chiamata della leva di mare sulla classe 1901;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva marittima sui giovani nati nell'anno 1901 saranno iniziate nel corrente anno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Nostro Governo dall'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, di riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni di detto decreto-legge con quelle della legge 10 gennaio 1915, n. 107, e del testo unico approvato con R. decreto 28 febbraio 1886, n. 3732;

Vedute le leggi surriferite;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle leggi pel concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TESTO UNICO delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione.

TITOLO I.

Norme e condizioni pel concorso dello Stato.

Art. 1.

(Articoli 1 e 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, articoli 1 e 2 decreto-legge Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 820, articoli 10 e 11 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il ministro di agricoltura, con decreto da emanarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a privati, a Consorzi di irrigazione costituiti in conformità della presente legge, a Comuni e a Provincie per opere di presa, eduzione e condotta delle acque fino alla zona di irrigazione, compresi i canali, gli apparecchi elevatori e gli impianti elettrici, a condizione che l'acqua ottenuta con l'opera predetta e destinata a scopo di irrigazione sia in quantità non minore di un litro a minuto secondo.

Art. 2.

(Articoli 10 e 12 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732, art. 4 legge 10 gennaio 1915).

Quando l'acqua ottenuta con le opere di cui all'articolo precedente sia in quantità non minore di moduli uno (litri 100 al minuto secondo) il concorso dello Stato per l'acqua realmente destinata all'irrigazione non può essere concesso se non a condizione che i Comuni e le Provincie nel cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi, o soli o associati, che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere.

Art. 3.

(Art. 13, testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il concorso dello Stato verrà dato entro i limiti del progetto presentato al ministro per ottenerlo mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'art. 1.

Il concorso dei Comuni e delle Provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà ad istanza degli interessati e sulla proposta del ministro di agricoltura collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche, 28 marzo 1865, titolo V, capitolo III, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 4.

(Art. 7 legge 10 gennaio 1915, n. 107).

I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal genio civile.

Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal genio civile, ed a questo corpo sarà anche affidata la misura della portata delle acque da farsi per almeno due volte in tempo di magra.

Art. 5.

(Art. 2 legge 10 gennaio 1915, n. 107, art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820).

Il concorso dello Stato, per le opere di derivazione od elevazione d'acqua a scopo di irrigazione comprese fra un litro al minuto secondo e un modulo avrà la durata di anni 30 e verrà corrisposto nella misura di L. 3 d'interesse annuo per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio, e di L. 2 per i due decenni successivi.

Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi Ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorchè non sia proprietario dei terreni irrigati.

Art. 6.

(Art. 3 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, e articoli 14 e 15 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di derivazione di acqua di irrigazione superiore a litri 100 al minuto secondo sarà del 3, del 2 e dell'1 per ogni 100 lire di capitale speso rispettivamente per tre decenni consecutivi.

Art. 7

(Art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820).

Nel caso di impianti elettrici, il concorso è commisurato all'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.

Quando invece gli impianti suddetti servano anche ad altri scopi oltre quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato è limitato alla sola quantità di energia motrice effettivamente impiegata per la irrigazione; ed è stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura, nella misura fra un minimo di L. 500 ed un massimo di L. 800 per ogni cavallo elettrico.

Art. 8.

(Art. 6 della legge 10 gennaio 1915, n. 107).

Nel bilancio del Ministero di agricoltura sarà iscritta, a partire dall'esercizio 1915-1916, la somma di L. 90.000 in aumento di quella ivi prevista pel concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, quale concorso nelle spese delle nuove opere di piccola irrigazione previste negli articoli 5 e 9 del presente testo unico.

TITOLO II.

Mutui di favore.

Art. 9.

(Art. 5 legge 10 gennaio 1915, n. 107, e art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820).

Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste nell'art. 5 del presente testo unico il Ministero di agricoltura è autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4 per cento e con vincolo delle medesime, mutui ammortizzabili in 20 anni all'interesse del 4 per cento all'anno.

Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 per cento al Ministero di agricoltura, che preleverà poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo, autorizzato dall'articolo 8 del presente testo unico, la somma necessaria per pagare annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi e la quota d'ammortamento delle somme da essa anticipate.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura e nel bilancio di entrata si dovranno iscrivere i capitoli relativi all'amministrazione del capitale dei mutui sopraddetti.

Anche questa forma di concorso dello Stato spetta a qualsiasi Ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione, ancorchè non sia proprietario dei terreni irrigati.

Nella concessione di tale concorso dello Stato e di quello previsto nell'articolo 5 del presente testo unico, il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di imporre al concessionario le condizioni che ritiene opportune per garantire e favorire l'irrigazione.

Art. 10.

(Art. 9 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

La Cassa depositi e prestiti potrà concedere anche ai Consorzi di irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a Provincie e a Comuni, per le opere di cui all'art. 1, mutui ammortizzabili all'interesse normale stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 maggio 1873, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali e sulle sovraimposte comunali o provinciali.

TITOLO III.

Norme per la costituzione dei Consorzi di irrigazione.

Art. 11.

(Art. 1 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

I Consorzi di irrigazione, volontari ed obbligatori, sono ordinati con le norme stabilite dalla legge sui Consorzi d'irrigazione del 29 maggio 1873 (serie 2ª, n. 1387), dal Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

(Articoli 2 e 3 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

I Consorzi di irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni, che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovrà essere costituito il catasto consorziale e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

Art. 13.

(Art. 4 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

Costituito il Consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22° del libro terzo del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno diritto, e indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.

Art. 14.

(Art. 5 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorziati concorrono alle spese del Consorzio mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione e dal diritto comune.

Art. 15.

(Art. 6 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio di irrigazione potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati, ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Art. 16.

(Art. 7 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'amministrazione del Consorzio colle forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell'art. 6 della legge 29 maggio 1883, per gli effetti della stessa legge.

Art. 17.

(Art. 8 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari se non d'accordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Art. 18

(Art. 16 testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732).

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti si intendono compresi quelli di acquisto d'acqua per irrigazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro di agricoltura
MICHELI.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto 28 maggio 1908, numero 292;

Visto il successivo R. decreto 13 luglio 1911, n. 817, che approva alcune modifiche al regolamento suddetto;

Ritenuta la necessità di modificare, nell'interesse del servizio, il limite di spesa stabilito per le operazioni di facchinaggio carbone, in considerazione dell'aumentato costo della mano d'opera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite per spesa ad economia fissato per lo scarico dei combustibili da piroscafi noleggiati e da navi da guerra dal comma *d)* dell'art. 3 del regolamento per i servizi ad economia delle direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con Regio decreto 28 maggio 1908, è elevato a lire settantacinquemila.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore per la durata di un triennio a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — MEDA

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915 n. 897, con cui fu approvato il regolamento per l'esame e l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Veduto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 889, concernente le norme per la scelta dei libri suddetti,

Riconosciuta la opportunità di prorogare ancora per un anno le disposizioni transitorie vigenti per la scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono prorogate a tutto l'anno scolastico 1920-921 le disposizioni del decreto 15 maggio 1919, n 889, estendendosi anche per i libri pubblicati nel 1920 la facoltà di scelta, di cui all'art. 2 del decreto 22 marzo 1917, n. 519

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1152. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917, 1918 e 1919 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751 e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 1153. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è assegnato al comune di Rimini il sussidio a carico dello Stato di annue lire cinquantottomila centodue e centesimi trentotto (L. 58,102,38) dal 1° di settembre 1919 in poi, per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, relativo all'istituzione del Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, concernente la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con l'art. 5 del citato decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di bollo e di registro relative agli atti ed ai documenti che interessano le Amministrazioni dello Stato nei procedimenti innanzi al Collegio arbitrale di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, nonchè l'importo delle spese riguardanti i detti procedimenti, devono essere prenotate a debito.

Art. 2.

Agli effetti dell'eventuale ricupero delle tasse e spese prenotate a debito ai sensi del precedente articolo, nella segreteria del Collegio arbitrale è tenuto, a cura del segretario, un registro nel quale sono notati tutti i ricorsi presentati contro i decreti del Comitato interministeriale istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

In tale registro sono notate, per ciascuna controversia, la data e la natura degli atti procedurali compiuti per conto dell'Amministrazione interessata nella controversia, l'importo delle relative tasse di bollo e di registro e delle spese.

Art. 3.

Qualora la decisione del Collegio arbitrale porti la condanna della ditta ricorrente alle spese, una nota di quelle annotate nel registro di cui all'articolo precedente, compilata dal segretario ed approvata dal presidente capo del Collegio, è trasmessa al ricevitore del registro (atti giudiziari di Roma), che procederà agli atti per il ricupero.

Art. 4.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà efficacia per tutti i procedimenti iniziati avanti il Collegio arbitrale, anche se anteriori alla data dello stesso decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Visto che, con richiesta 6 dicembre 1919, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, giusta la deliberazione 9 ottobre 1919 del Consiglio stesso, domandava a questo Collegio arbitrale centrale il trasferimento di fondi appartenenti al Beneficio parrocchiale di Cerenzia e consistenti in diciassette terreni, denominati rispettivamente: 1. Mano di Bodino - 2. Forno - 3. Acqua Santa - 4. Santo Vito - 5. Santa Maria di Fuori - 6. Fratia - 7. Giardino - 8. Sant'Andrea - 9 Merico - 10. Carpineto - 11. Carpin tello - 12. Zoiaro e Zoiarello - 13. Tronicello - 14. Pezza della Fonte - 15. Salita del Castello o Pezza della Tempa - 16. Pezza di Spartia o Alicetto o Alipetto - 17. Pezzo o Passo di Cavallo;

distinti nel catasto rustico di Cerenzia, all'art. 467, sezione *A*, numeri 1, 2, 58, 88, 93, 94, 108, 123; sezione *D*, nn. 38, 39, sezione *E*, nn. 174, 179, 200, 201, 224, 225, 226, 281; in complesso per una superficie non bene precisata (per essere il catasto semplicemente descrittivo) che in varie perizie ed informazioni risulterebbe tra i 60 ed i 74 ettari, mentre in catasto verrebbe indicata per ettari 38;

Visto che l'attribuzione di detti beni all'Opera nazionale viene chiesta in base all'art. 9, n. 2 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, ed all'art. 10, parte 1ª, dello stesso regolamento, per trattarsi di terreni appartenenti ad Enti ecclesiastici conservati, e per essere essi terreni suscettivi di importanti trasformazioni culturali;

Udito il relatore grand'uff. Brizi;

Ritenuto che si tratta di terreni appartenenti ad Ente ecclesiastico conservato; a tale riguardo, il Collegio non ha dubbio che la comunicazione dell'atto di richiesta di trasferimento fu dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, regolarmente e validamente rivolta al parroco pro-tempore, rev. don Cristoforo Gambardella, nella sua qualità di legittimo rappresentante della parrocchia; e senza fondato motivo il reverendo Gambardella, nella propria deduzione datata 20 dicembre 1919, dopo aver ricordato essere egli semplicemente usufruttuario dei beni, oppone essere questi « in dipendenza dell'Amministrazione dell'Economato dei benefici vacanti in Napoli e della Curia vescovile di Cariati, autorità tutoria dei beni in parola », onde deduce che l'Opera dovrebbe fare la notificazione a tali due autorità, mentre, come anche comprova l'estratto storico catastale, i fondi sono intestati alla « Parrocchia di Cerenzia, rappresentata da Gambardella don Cristoforo »;

Ritenuto che si tratta di terreni suscettibili di importanti trasformazioni colturali: a ciò comprovare, basti il fatto che in essi fondi manca una organizzazione colturale avente per base una regolare rotazione agraria, e che essi sono attualmente affittati a privato il quale, a sua volta, li subaffitta mediante canone in derrate, a piccoli coloni, che conducono una coltura di sfruttamento; mentre il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, tracciando il piano di trasformazione che si propone, intende alla costituzione di sette unità colturali, capaci di soddisfare ciascuna le esigenze di una famiglia di coltivatori, e ciò dopo aver proceduto ad un miglioramento fondamentale, consistente nella sistemazione trasversale dei pendii e nella conseguente piantagione legnosa;

si verrà, cioè, a quella sistemazione ed intensivazione agricola, che si rileva già in terreni limitrofi a quelli della Parrocchia, nei quali essa sistemazione e miglior coltura avvenne per cura di contadini a cui, da tempo, vennero attribuite date quote di terreno: del resto, il parroco pro-tempore, nella sua citata deduzione 20 dicembre 1919, nulla oppone in merito alla suscettività dei fondi ad importanti trasformazioni, dichiarata dalla relazione del Consiglio dell'Opera, solo limitandosi ad un appello, affinchè nel caso di espropriazione il prezzo corrisponda a giusto valore di stima; il che tuttavia, esula dalla competenza del Collegio in questa sede.

Per questi motivi;

Visto ed applicato l'art. 7 del regolamento, approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

ORDINA

il trasferimento, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi sopra indicati, appartenenti al beneficio parrocchiale di Cerenzia.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio centrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 8 del mese di gennaio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Arisi, estensore — *Zattini — Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 17 gennaio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 gennaio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

Corso medio dei cambi

del giorno 25 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	151 12	Spagna	—
Londra	78 96	New York	22 08
Svizzera	363 13	**Oro**	313 06

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	70.38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.12	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Frumento Vincenzo, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 1° ottobre 1916, nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento, dal 16 agosto 1920.

Cocchis Roberto, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. Richiamato in servizio dal 17 luglio 1920.

Lattanzi Giovanni, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 luglio 1920.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Olivelli cav. Ernesto, tenente colonnello veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 dicembre 1919. L'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Fiocla Giovanni, tenente veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 22 giugno 1920.

Baro Carlo, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 29 aprile 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 16 agosto 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Caia cav. dott. Alfonso, primo segretario, collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° luglio 1920 con l'assegno annuo di L. 2216.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 maggio 1920:

In tutti i decreti riguardanti la carriera d'impiego di Brescelli Carlo, già usciere capo, compreso il R. decreto 8 aprile 1920, riguardante la di lui dispensa dal servizio, il cognome del predetto usciere capo, è rettificato in quello di Berselli, in conformità dell'atto di nascita.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Pagliani comm. Matteo, capo sezione, è collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1920, col titolo onorifico di referendario.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

L'aspettativa per motivi di salute stata concessa al cav. dottor Umberto Olivieri, primo segretario, con R. decreto 18 aprile 1920 per la durata di mesi 2, a decorrere dal 21 marzo 1920, è prorogata a tutto il 20 luglio 1920.

Con R. decreto del 24 giugno 1920:

Ariola Nicola, è revocato il R. decreto 30 maggio 1920 nella parte riguardante la di lui nomina ad applicato, non avendo potuto assumere servizio entro il termine assegnatogli.

Con R. decreto del 1° luglio 1920:

Gli invalidi di guerra Anello Paolo, Balla Ettore, Di Falco Angelo, Fantacone Guido, Fortunato Francesco, Lorentz Giov. Battista, Toto Francesco e Veggi Giuseppe, sono nominati applicati con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 16 luglio 1920, con riserva di graduatoria per quanto si riferisce alla loro posizione

in ordine di merito e di preferenza in confronto con gli invalidi precedentemente nominati e di quelli da nominare.

Con RR. decreti del 15 luglio 1920:

Nardi Dino, primo segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, su domanda, dal 1° luglio 1920, con l'assegno annuo di L. 3200.

Orgera dott. Giov. Battista, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, su domanda, per la durata di mesi tre, a datare dal 16 giugno 1920.

Pisciotta dott. Francesco, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, su domanda, per mesi due, dal 1° luglio 1920.

Salvo dott. Giovanni Battista, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, su domanda, per mesi due, dal 1° luglio 1920.

Lombardo dott. Francesco, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 giugno 1920 con l'assegno annuo di L. 1000.

Pernié Francesco, applicato, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 22 luglio 1920:

Favale Francesco, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi tre, a decorrere dall' 8 luglio 1920, con l'assegno annuo di L. 750.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Spall; ta Nicola, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, per il periodo di mesi due, a decorrere dal 16 luglio 1920, con l'assegno annuo di L. 750.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

A decorrere dal 16 luglio 1920 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego state rassegnate dal sig. Di Marino-Raffaele, applicato, in seguito alla sua nomina a segretario in prova nelle delegazioni, del tesoro.

A decorrere dal 16 luglio 1920 sono eccettate le volontarie dimissioni dall'impiego di segretario, state rassegnate dal sig. Marsala dott. Salvatore.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Greco dott. Paolo, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi 4, a decorrere dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Olivieri cav. dott. Umberto, 1° segretario, l'aspettativa per motivi di salute stata concessa col R. decreto 18 aprile 1920, e successivamente prorogata a tutto il 20 luglio 1920, è nuovamente prorogata a tutto il 20 agosto 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 7). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5%	30074	125 —	*D'Angelo* Pietro, Domenico e *Virgilio* di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Miciglìano (Aquila)	*D'Angelo* Pietro, Domenico e *Antonio* di Felice, minori, ecc., come contro
3.50 %	726656	35 —	Vincolata d'usufrutto a favore di *Serrati* Maria fu Giuseppe, ved. di Morandi Giovanni, ecc.	Vincolata d'usufrutto a favore di *Lunati* Maria fu Giuseppe, ecc., come contro
3,50 % Cat. A	30043	350 —	Congregazione di carità di Torino: con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Carolina* fu Pietro nubile, domic. a Sangano	Congregazione di carità di Torino: con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Giuseppa-Carlotta* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	153974	110 —	*Carnevale* Vincenza fu Nicolò, nubile, domic. a Palermo	*Cavaliere* Vincenza fu Nicolò, nubile, ecc, come contro
3,50 %	356438	70 —	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Luigia Maria* fu Pietro, nubile, domic. a Napoli	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Maria-Luigia* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	116102	95 —	*Rossi* Maria di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	*Russo* Maria di Francesco minore, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 5). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	469364	140 —	Lazzarini *Pierina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Paini Luigia fu Giovanni ved. di Lazzarini Giuseppe, dom. a Novara	Lazzarini *Annibale* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
»	181832	84 —	Rivolta Santina fu Carlo, nubile, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Villa *Teresa* fu Pietro, ved. Rivolta	Rivolta Santina fu Carlo, nubile, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Villa *Maria* fu Pietro, ved. Rivolta
»	393150	35 —	Boaro Maria di *Michele*, nubile, dom. in Torino	Boaro Maria di *Antonio-Michele-Francesco, detto Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino
»	437029	35 —	Boaro Maria di *Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino	
»	489399	35 —	Boaro *Maria-Luisa* di *Michele-Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Torino	
»	746387	245 —	Corsini *Luisa* di *Carlo-Giuseppe*, nubile, dom. a Torino	Corsini *Luigia-Carola-Silvestra* di *Giuseppe*, nubile, dom. a Torino
»	750903	175 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 31 luglio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data della ricevuta: 10 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia — Intestazione della ricevuta: Pallotta Aurelio fu Luigi (pos. n. 686479) — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 1300 — Capitale P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data della ricevuta: 21 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Arbizzani Raffaele e Papini Zeno, per conto della Banca commerciale italiana sede di Perugia (pos. n. 677094) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 530 — Capitale P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data della ricevuta: 26 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Rovati Elisa di Francesco (pos. n. 638559) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35, priva di cedola — Consolidato 3,50 0[0.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Maserà, Rovolon, Gazzo, Grantorto, Carmignano di Brenta, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Villa del Conte, Piombino Dese, Loreggia, Massanzago, Santa Giustina in Colle, Arquà Petrarca, in provincia di Padova, è stato, con decreto del 24 agosto 1920, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di taluno materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

IL PRIMO PRESIDENTE

della Corte di appello di Napoli

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè i RR. decreti del 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

È indetto per i giorni 3 e 4 febbraio 1921 l'esame, davanti la Commissione di questa Corte di appello, per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande scritte su carta bollata da una lira dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulti aver l'aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, 13 agosto 1920.

Il primo presidente: M. MIRAGLIA.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.